

senza mettere *in extensum* la relazione dell'emendamento proposta. Per la qual cosa la Commissione propone una nuova redazione per questo articolo, del seguente tenore:

« Il pagamento di questa somma da farsi dagli interessati al Governo sarà ripartita in quindici anni ed in altrettante rate uguali. La prima rata sarà pagata nel 1° settembre 1852.

« Il riparto poi di consorzio sarà dalla Commissione, di cui all'articolo 4, eseguito entro tutto il prossimo anno 1851; e qualora sorgessero contestazioni relative alle quote parzialmente assegnate agli interessati, sarà l'imposta pagata dai comuni, salvo sempre il reintegro del consorzio ai comuni medesimi. »

In tal modo la Commissione stimò conveniente la proroga del primo pagamento 1852, onde i commissari nominati per regolare il consorzio avessero tempo a formare le liste e stabilire la quota dei concorrenti, ed anche a fare nel bilancio del 1851 l'inserzione delle somme che si dovranno pagare.

Inoltre, per evitare che soverchiamente si protragga il lavoro dei delegati per eseguire il riparto, si volle statuire che il medesimo si faccia alla fine dell'anno 1851, cosicchè qualunque siano le circostanze alle quali possa dar luogo questo fatto, qualunque siano le dissensioni che possano insorgere tra particolari e particolari, tra comuni e particolari, i comuni saranno sempre tenuti verso il Governo a corrispondere la quota della quale sono garanti.

In questo modo è assicurata la finanza, si ha modo di procedere con accuratezza e precisione alla formazione delle liste dei particolari, e non si ha che la piccola proroga di un anno per l'effettuazione del totale pagamento.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento proposto dal deputato Berruti in confronto della nuova redazione che ora propone la Commissione.

Il deputato Berruti proponeva all'articolo 5 il seguente emendamento:

« Il pagamento di questa somma da farsi al Governo, sarà ripartito in 15 anni, ed in altrettante rate uguali. Le rate saranno pagate nei primi sei mesi di ciascun anno, cominciando dal 1852.

« Il pagamento sarà a carico dei comuni componenti il consorzio, salvo poi il reintegro da farsi tra comune e comune, e dai proprietari ai comuni, quando la Commissione di cui all'articolo 4 avrà compiuta la distribuzione dell'imposta consorziale. »

La Commissione propone invece la seguente redazione:

« Il pagamento della somma da farsi dagli interessati al Governo sarà ripartito in 15 anni ed in altrettante rate uguali.

« La prima rata sarà pagata nel primo semestre del 1852.

« Il riparto poi dei consorzi sarà dalla Commissione di cui si tratta all'articolo 4 eseguito entro tutto il prossimo anno 1851, e qualora sorgessero contestazioni relative alle quote parzialmente assegnate agli interessati, sarà l'importo pagato dai comuni, salvo sempre il reintegro dei consorzi ai comuni medesimi. »

Domando al deputato Berruti se persiste nel suo emendamento, ovvero accetta la nuova redazione della Commissione.

BERRUTI. Accetto volentieri questo emendamento, in quanto che con esso si ottiene lo scopo ch'io mi era proposto, di assicurare cioè il pagamento della prima rata.

PRESIDENTE. Non resta dunque che la redazione della Commissione. Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti. (La Camera approva.)

L'articolo 6 è così concepito:

« Le spese di manutenzione e di conservazione di dette opere saranno per la sponda sinistra sopportate integralmente

dall'erario dello Stato, e per la sponda destra saranno addossate ai detti consorzi, del quale verranno progressivamente a far parte i terreni nuovamente bonificati, pur sempre giusta la proporzione e le basi medesime che saranno stabilite per il riparto delle lire 459,650 20 di prima costruzione, e sulla proposizione della Commissione, di cui all'articolo 4. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 7 così concepito:

« Un regolamento speciale stabilirà le norme colle quali sarà tutelata l'arginatura destra che resta a carico del consorzio, ed il modo di procedere onde assicurare in ogni evento la pronta difesa, o la riparazione contro danni minacciati e sofferti. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 8 è del tenore seguente:

« Una preliminare ricognizione e delimitazione del letto attuale del torrente da ambe le sponde fisserà la separazione delle proprietà private o comunali dai terreni che si acquisteranno col restringimento del letto attuale del torrente, dei quali, come di spettanza demaniale, potrà disporre il Governo nel modo che avviserà essere di maggiore sua utilità e convenienza. »

GASTINELLI. Signori, io temo che la Commissione avendo voluto sostituire una nuova redazione a quella del progetto ministeriale, per evitare di pronunciare apertamente la pertinenza nel concreto caso de' terreni che rimarranno liberi dal torrente mediante l'inalluvazione dello stesso, si sia inoltrata in una supposizione contraria al diritto comune.

Io riconosco col Ministero e colla Commissione che i terreni liberi dal torrente debbano cedere in vantaggio dello Stato, il quale procede alla formazione di queste opere utili a tutti gli abitanti ed ai comuni di quella valle; il quale anticipa le spese, ne sopporta se non la totalità, la maggior parte, il quale non può neppure venir compensato integralmente delle medesime col bonifico di questi terreni. Quindi io riconosco giusta, equa, ragionevole la proposta di dichiarare di spettanza dello Stato, anche senz'ammettere la concorrenza dei consorzianti nelle spese d'inalluvazione, questi terreni liberi dal torrente; ma la Commissione, supponendo, che non sia necessaria alcuna positiva disposizione al riguardo, e derivando dal diritto comune una pretesa rimanenza di demanialità degli stessi, è a mio avviso in errore.

Secondo la romana giurisprudenza, su cui è calcato il nostro diritto civile in questa parte, era assioma, che l'alveo dei fiumi in tanto era pubblico, in quanto era occupato dallo stesso; cosicchè l'occupazione del fiume era la condizione necessaria per la pubblicità dell'alveo; e per qualunque cagione avesse cessato il principale, cessava l'accessorio; cessando cioè l'occupazione del fiume, cessava la pubblicità dell'alveo.

Il nostro diritto civile non ha alterata questa disposizione del diritto romano. Primieramente laddove il Codice civile parla dei beni demaniali, dice limitatamente, che sono demaniali i fiumi e i torrenti: impertanto se gli alvei loro si reputano e sono demaniali, il sono come accessorio, in quanto sono occupati dai fiumi.

È notevole la differenza allorchè parla dei mari, di cui dice demaniali i liti, demaniali i siti occupati, ed abbandonati dai medesimi, dove al contrario non dice al nostro proposito demaniali che i fiumi ed i torrenti.

Nè più argomento di questa demanialità si può dedurre laddove parla dell'accessione; perciocchè, ossia che il fiume si